Dalla norma alla prassi

Integrazione scolastica

Disabilità e Alunni con DSA

- ✓ Elementi comuni e specifici, in riferimento a:
- ✓ Aspetti normativi,
- ✓ Aspetti didattico-educativi,
- ✓ Aspetti organizzativi,
- ✓ Aspetti legali

DISABILITA’

Art. 3 L. 104/ 1992 Soggetti aventi diritto

E' persona handicappata colui che presenta una **minorazione** fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è **causa di difficoltà** di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa **e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione**.

Dimensione della disabilità (2007-2011)

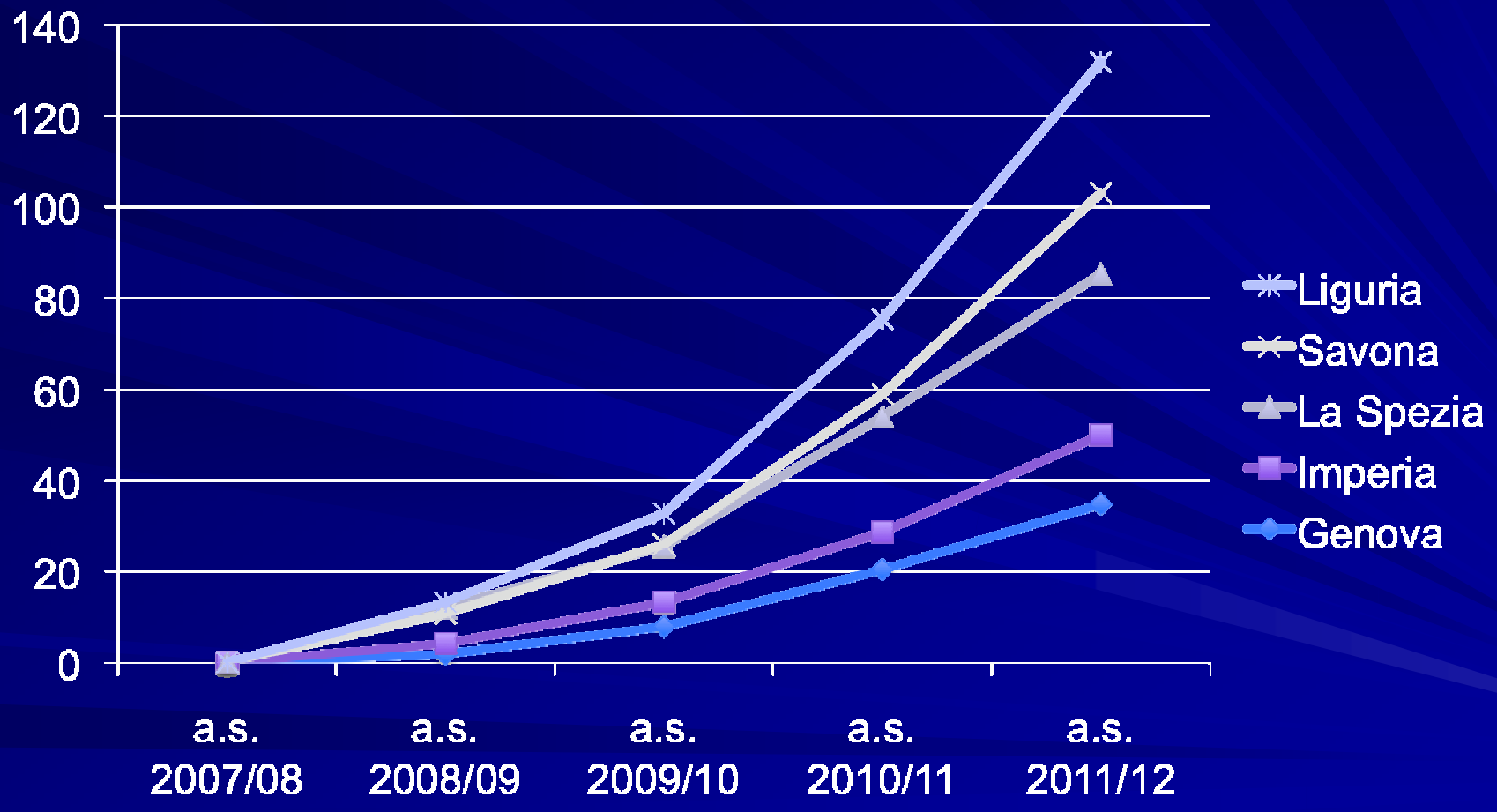

Anno base= 2007/08

N. alunni disabili nelle scuole statali liguri secondo la provincia, a.s. 2011/ 12 (al 31.07.2011)

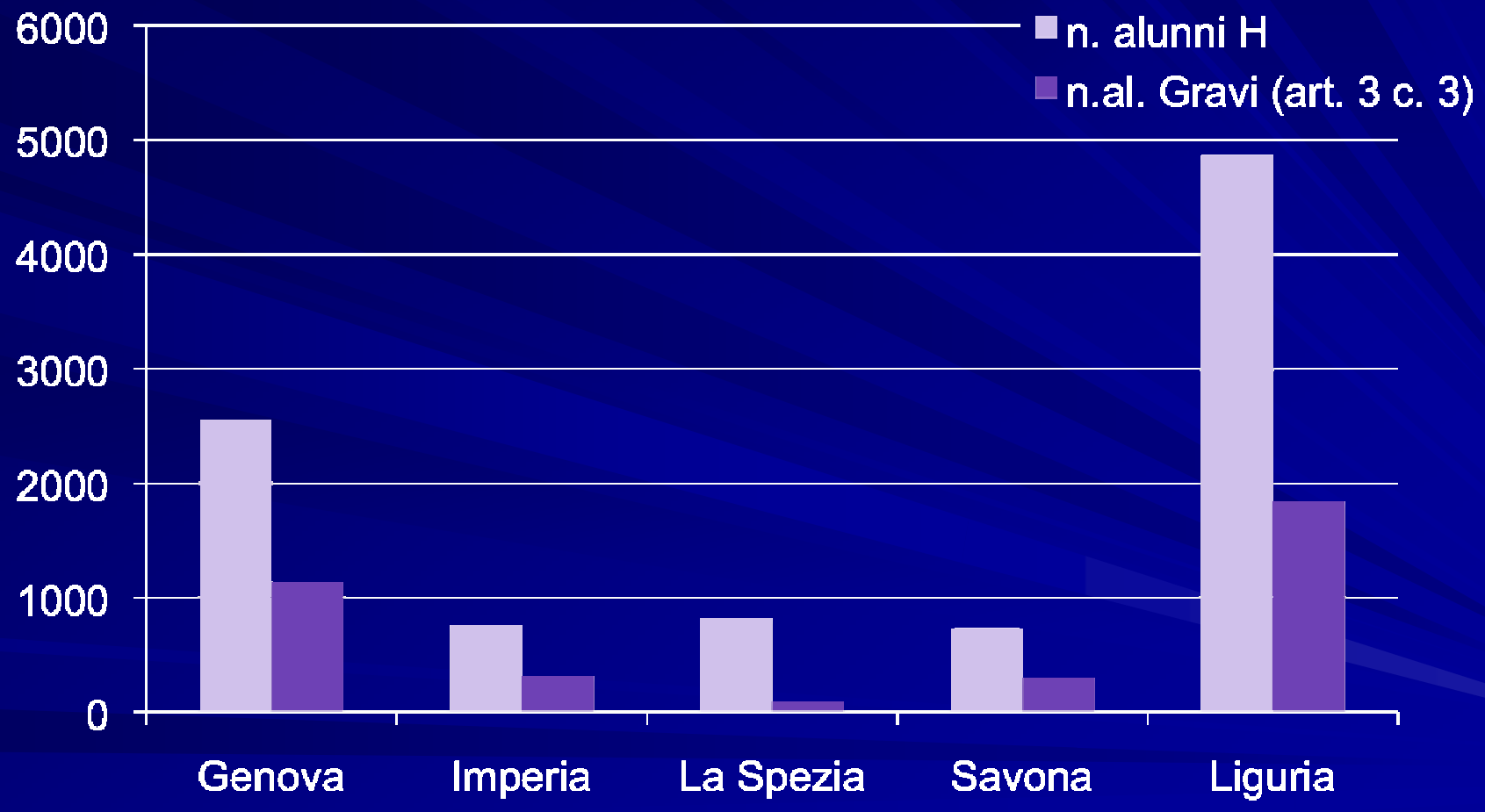

Alunni disabili secondo la diagnosi (inc. % sul totale alunni disabili)

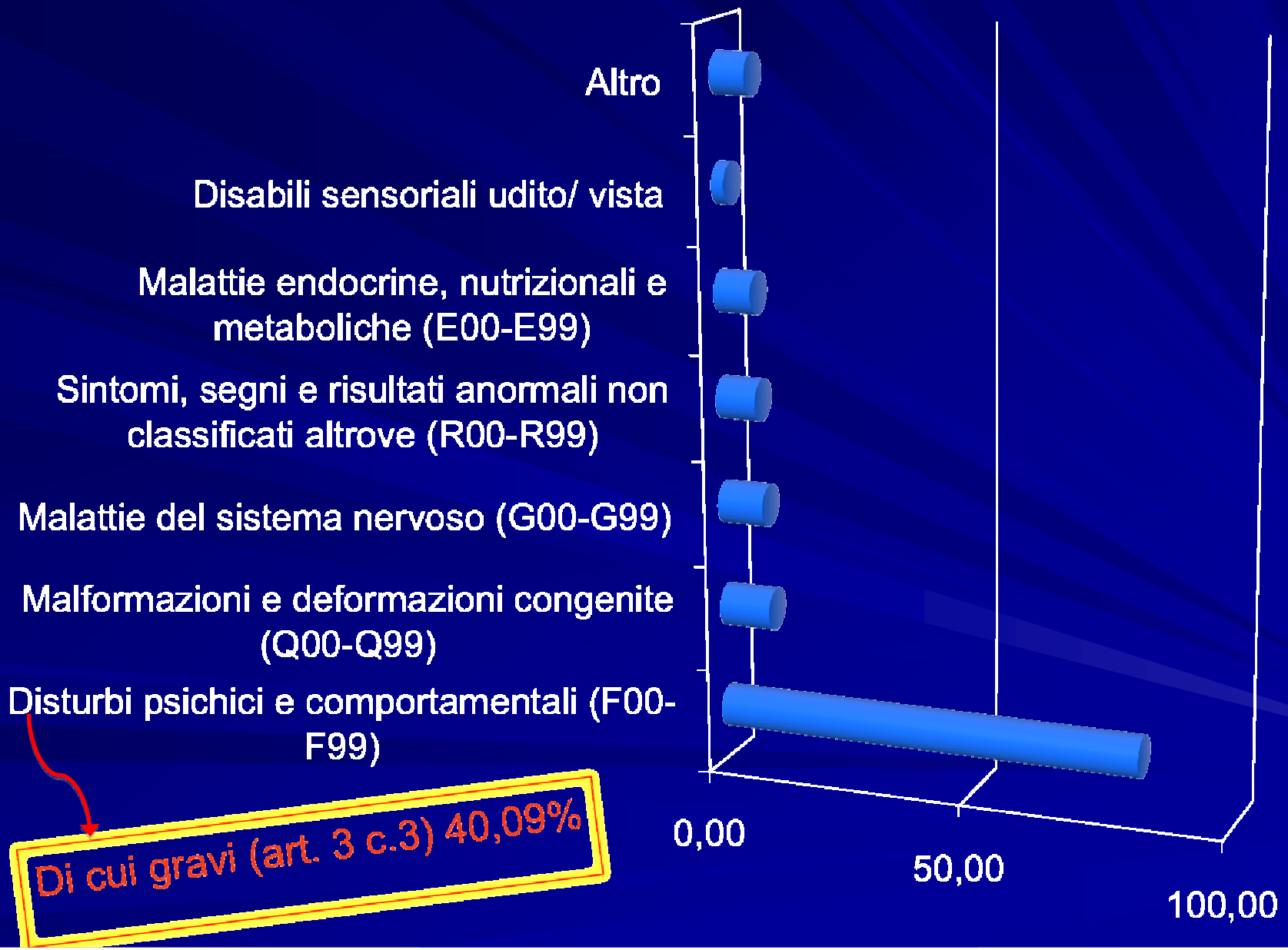

Di cui gravi (art. 3 c.3) 40,09%

Alunni con “disturbi psichici e comportamentali” (F00-F99)

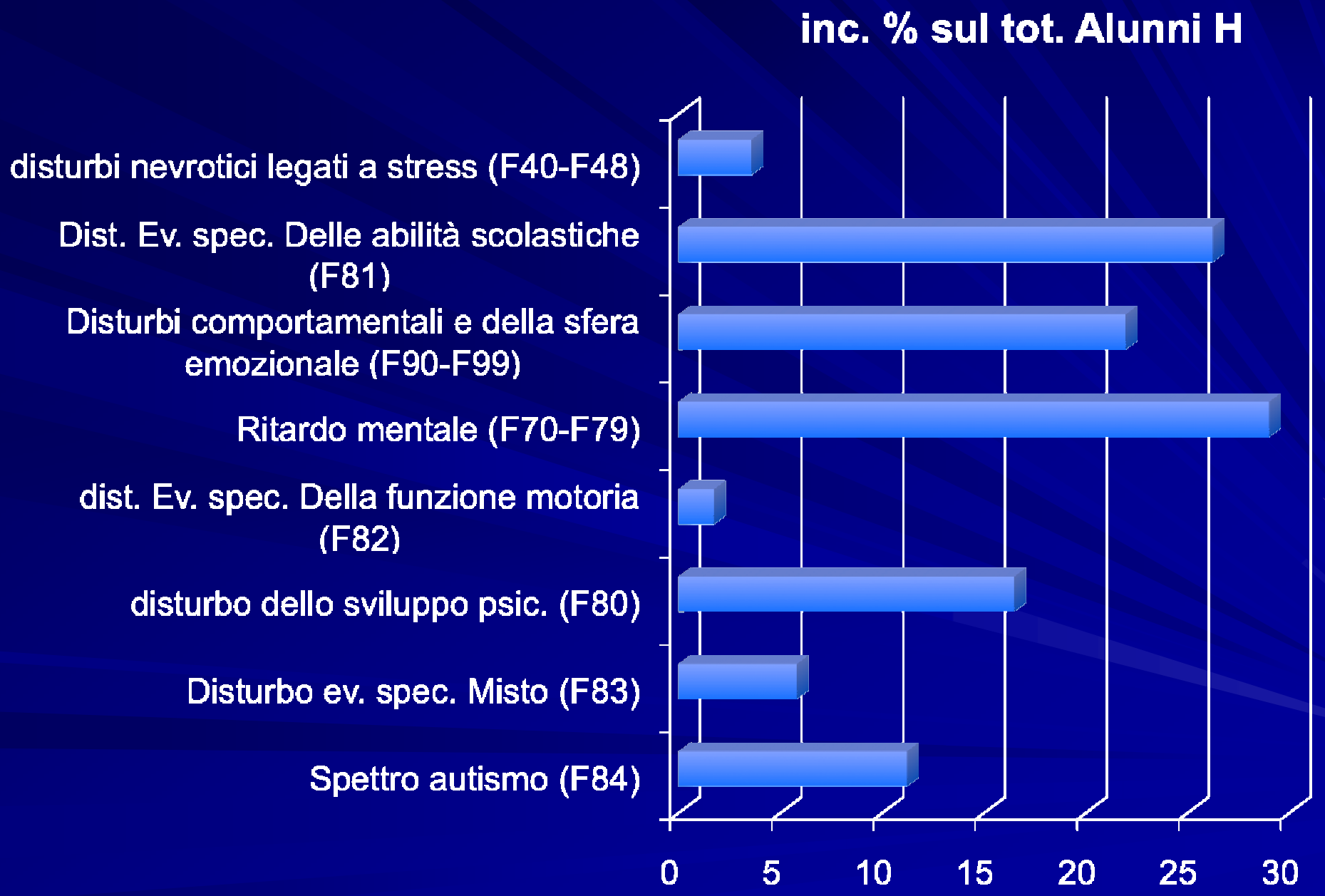

Definizione DSA

Inc. % alunni con DSA (censimento a.s. 2010/11)

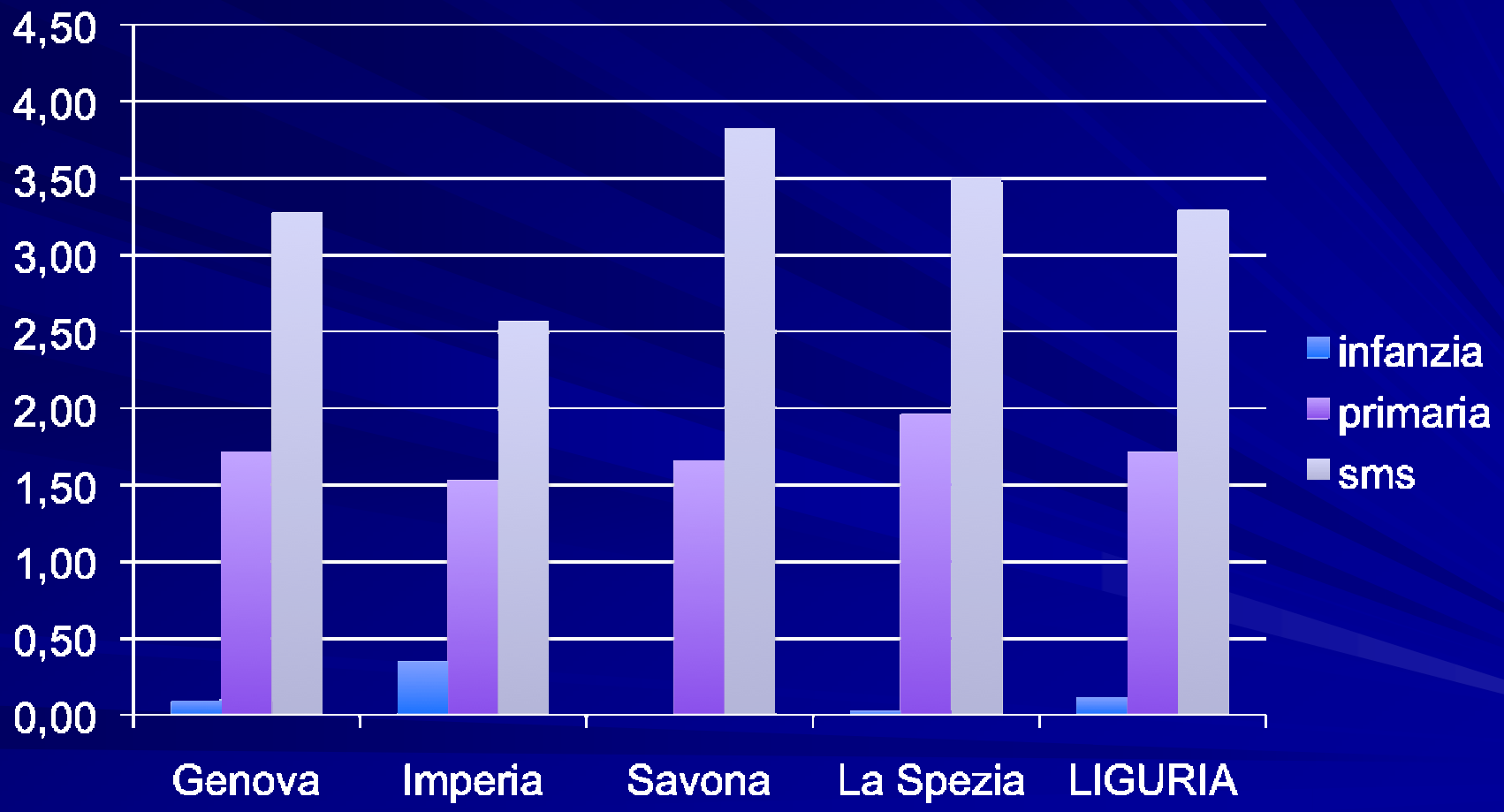

(n: 3053)

Aspetti normativi
comuni e specifici

“In tutte le decisioni riguardanti i fanciulli che scaturiscano da istituzioni di assistenza social private o pubbliche, tribunali, autorità amministrative o organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve costituire oggetto di primaria considerazione” (art. 3, Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia)

L. 517/ 77

"Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni. Nell'ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap …. "

(L. 517, art. 2)

Documento Falcucci

- "…anche i soggetti con difficoltà di sviluppo, di apprendimento e di adattamento devono essere considerati protagonisti della propria crescita. In essi infatti esistono potenzialità conoscitive, operative e relazionali spesso bloccate degli schemi e dalle richieste della cultura corrente e del costruire sociale. Favorire lo sviluppo di queste potenzialità è un impegno peculiare della scuola, considerando che la funzione di questa è appunto quella di portare a maturazione, sotto il profilo culturale, sociale, civile, le possibilità di sviluppo di ogni bambino e di ogni giovane".

(Premessa alla C.M. n.227/ 1975)

L. 118/1971, art. 28

- “.. L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali..”

Sentenza Corte Costituzionale n. 215/ 1987

Estensione dei principi della L. 517 alla scuola secondaria superiore in funzione delle sviluppo delle potenzialità individuali.

L. 104/92

“É persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che é causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.” (art. 3, comma 1)

Art. 12 L. 104/92

“L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

L'esercizio del diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né di altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.”

L. 104/92

- Art. 13 - programmazione coordinata e contitolarità del docente di sostegno;
- Art. 14 - orientamento, organizzazione dell'attività educativa in relazione alla programmazione scolastica individualizzata, continuità educativa;
- Art. 15 - gruppi di lavoro;
- Art. 16 – valutazione.

Adempimenti

- DPCM 185/ 2006: riconoscimento dell'alunno disabile.
- DPR 24 febbraio 1994: PdF, PEI.
- Linee guida MIUR 2009: ruolo del Dirigente Scolastico e corresponsabilità dei docenti.

DSA

- L. 170/2010
- D.M. 12.7.2011, prot. n. 5669
- Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con D.S.A., MIUR 2011

Art. 4 - Misure educative e didattiche

- 1. Le Istituzioni scolastiche, tenendo conto delle Linee guida, provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative.
- 2. I percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi, compresi comunque all'interno delle indicazioni curricolari nazionali per il primo e per il secondo ciclo, sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell'alunno e dello studente con DSA, adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo.

Art. 4 - Misure educative e didattiche

- 1. Le Istituzioni scolastiche, tenendo conto delle Linee guida, provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative.
- 2. I percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi, compresi comunque all'interno delle indicazioni curricolari nazionali per il primo e per il secondo ciclo, sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell'alunno e dello studente con DSA, adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo.

- 3. In un'ottica di prevenzione dei DSA, gli insegnanti adottano metodologie didattiche adeguate allo sviluppo delle abilità di letto-scrittura e di calcolo, tenendo conto, nel rispetto della libertà d'insegnamento, delle osservazioni di carattere scientifico contenute al riguardo nelle allegate Linee guida
- 4. Le Istituzioni scolastiche assicurano l'impiego di strumenti compensativi
- 5. L'adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

Art. 5 - Interventi didattici individualizzati e personalizzati

- 1. La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato, con l'indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate.

Art. 6 - Forme di verifica e di valutazione

- 1. La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi di cui ai precedenti articoli.

- 2. Le ISA adottano modalità valutative che consentono a allo studente con DSA di dimostrare il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare -riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.

ELEMENTI CRUCIALI

Elementi cruciali

- Legislazione:
- Ambiguità normativa
- Difficile applicazione della norma
- Dicotomia tra aspetti culturali/valoriali e prassi

elementi cruciali

- Insegnante di sostegno :
- Figura fragile, mobile
- Meccanismi di delega
- Equivoco con la figura di assistente

Elementi cruciali

- Rapporti con le istituzioni:
- Percezione dell' integrazione non come fatto sociale ma esclusivamente scolastico
- Scarsa applicabilità della disposizioni di collegamento e degli accordi
- Mancanza di interventi paralleli e complementari
- Scarsità di prospettive post scolastiche

Elementi cruciali

- Nella scuola:
- Scarsa professionalità sugli aspetti pedagogici, di collaborazione, di relazione.
- Arretramento di posizioni / mantenimento di atteggiamenti professionali tradizionali
- involuzione del concetto di normalità e categorizzazione delle tipologie degli alunni

Elementi cruciali

- Che ricadono sulla scuola:
- Tendenza alla neutralizzazione dei problemi anziché alla soluzione
- Eccessiva focalizzazione sulla presenza dell'insegnante di sostegno a discapito del progetto di sostegno
- Ritorno alla centralizzazione della gestione delle problematiche
-

Elementi critici

- In generale:
- Prevalenza di un modello medico
- Diagnosi intese come attenuanti dell' insuccesso scolastico
- Mancanza di verifiche di esito per i disabili/DSA
- Mancanza di verifiche di esito sul sistema scuola
- Criteri di individuazione dell'alunno disabile più legati al bisogno che alla minorazione

Elementi problematici

- Domanda di fondo:
- Quale modello pedagogico orienta la scuola attuale?
- Se non ne esiste uno nuovo quello dell'integrazione (L 517/77) è ancora valido?

Elementi problematici

- Se il modello della scuola dell' integrazione è superato si spera in una abrogazione delle norme che lo hanno sostenuto ciò consentirebbe:
- Il superamento dall'ambiguità,
- L'avvio di una nuova stagione
- Ed eviterebbe l'elusione dei principi

Elementi problematici

- Pur nella mancanza di una verifica sull' intero processo di integrazione si deve ad esso l'acquisizione di alcuni elementi forti, che hanno caratterizzato positivamente la scuola nell'ultimo trentennio, quali:_
- L'attenzione ai bisogni ed alla peculiarità individuali,
- Il concetto e la prassi dell' individualizzazione,
- Il concetto e la prassi della programmazione,
- Il concetto e la prassi della flessibilità

ORDINANZA MINISTERIALE N.41 dell’11-5-2012

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2011/2012

Art.2 disabilità

- Gli alunni certificati con disabilità, che hanno seguito un percorso didattico individualizzato differenziato (P.E.I.), ai sensi dell'articolo 15, comma 4, dell'O.M. 21 maggio 2001, n.90, sono valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico, relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Sono, pertanto, ammessi – sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe - a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del DPR n.323/1998. Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione, all'albo dell'Istituto sede d'esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».

Art.2 disabilità

- Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, dell'OM 21 maggio 2001, n.90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate ma non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto, che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.

Art.2 DSA

- I candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'art.6, comma 6, del DM n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, sono valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano.

Art.2 DSA

- Sono pertanto, ammessi – sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe - a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 13 del DPR n.323/1998. Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione, all'albo dell'Istituto sede d'esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».

Art.2 DSA

- Ai sensi dell'articolo 16, comma 3, dell'OM 21 maggio 2001, n.90, per i voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate ma non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto, che la votazione è riferita al percorso didattico differenziato e non ai programmi ministeriali.

Art. 13 La commissione

- Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive la classe/commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina*:*
- Omissis
- documentazione relativa ai candidati in situazione di handicap ai fini degli adempimenti di cui all'art. 17;
- eventuale documentazione relativa ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA);

Art. 15 DSA

- 8. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe (ivi compresi i candidati in situazione di DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove in lingua straniera) nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.

Art. 17
ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

- Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti.

Art. 17
ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

- In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

Art. 17
ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

- . I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il linguaggio braille la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria.
- Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell'istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla Struttura tecnica operativa del Ministero la percentuale di ingrandimento.

Art. 17
ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

- I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n. 104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

Art. 17
ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

- 4. I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

Art. 17
ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

- 5. Agli alunni, ammessi dal Consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I. differenziato. Relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 2

Art.17 BIS
Esame dei candidati in situazione di DSA

- **1**. La Commissione d'esame – sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del D.P.R. 22/6/2009, n.122 e dal relativo DM n.5669 12 luglio 2011 di attuazione della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico* – nonché dalle Linee Guida allegate al citato DM n. 5669/2011, - considerati eventuali elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.